

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1635)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MADERCHI, FERRUCCI, CAVALLI, CEBRELLI, MINGOZZI, PISCITELLO, SEMA, SGHERRI e BONAZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 APRILE 1974

Nuove norme per la regolamentazione del servizio pubblico di trasporto delle persone a mezzo di autoveicoli di piazza (taxi)

ONOREVOLI SENATORI. — Diciottomila lavoratori sono impegnati quotidianamente con i propri autoveicoli nell'assicurare, sia nei grandi centri che in quelli minori, il servizio di trasporto delle persone con autoveicoli di piazza — noto come servizio di taxi — che insieme alle aziende pubbliche costituisce il sistema del servizio pubblico di trasporto.

Finora tale pubblico servizio del tutto complementare a quello svolto dalle aziende pubbliche è stato regolato dagli articoli 105 e 113 del vecchio codice delle strade del 1933, interamente abrogato dalle norme del nuovo codice approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 15 giugno 1959, n. 393, tranne che per i due articoli sopraindicati.

Da ciò è derivato un notevole disagio per la categoria che non ha trovato in quelle norme (superate storicamente oltre che dalla

sempre più marcata caratteristica di servizio pubblico complementare a quello svolto dalle aziende pubbliche) la possibilità di adeguarsi allo sviluppo dei tempi ed alla integrazione del servizio nell'intero sistema del trasporto pubblico cittadino.

Per andare incontro a tali necessità, le amministrazioni comunali hanno adottato regolamenti nei quali la stessa materia è trattata in modo completamente diverso, accrescendo così il disagio della categoria che a seconda dei luoghi è sottoposta a norme e trattamenti del tutto diversi.

Al fine perciò di aggiornare alle nuove esigenze del servizio pubblico e della categoria le norme fondamentali che regolano il servizio di taxi, il gruppo comunista ha ritenuto di dover avanzare una nuova legislazione in materia che tenga anche conto della modificazione istituzionale avvenuta nel corso

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

degli anni, rappresentata dall'attuazione dell'ordinamento regionale.

In questo quadro, creando con l'articolo 1 le premesse per uno sviluppo coordinato dell'intero sistema del pubblico trasporto attraverso la elaborazione a livello regionale del piano dei trasporti e la individuazione dei bacini di traffico e delle aree comprensoriali, si definisce il servizio di taxi un servizio pubblico ad integrazione di quello svolto dall'azienda pubblica di trasporto e si riconosce con l'articolo 2 la facoltà dei comuni, che hanno la responsabilità di assicurare il servizio, di decidere l'istituzione del servizio di taxi o di altri mezzi (come ad esempio i motoscafi) e di regolamentarne l'attuazione.

Alla legge si è riservato il compito di dare alcune indicazioni generali, come il carattere del servizio, il tipo di rapporto intercorrente tra l'ente locale e l'addetto a tale tipo di servizio pubblico, abrogando la norma dell'articolo 121 della legge di pubblica sicurezza che risulta inutile ed anacronistica. Si è anche proposta la istituzione di un fondo speciale per una indennità di fine lavoro ai concessionari, che rappresenta una delle attese maggiori della categoria e che può ben essere riconosciuta a lavoratori che con il proprio impegno di lavoro e di capitale contribuiscono ad assicurare un delicato servizio alla collettività.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Le Regioni in relazione ai poteri propri e a quelli ad esse delegati, al fine di coordinare l'attività delle aziende pubbliche di trasporto, approvano il piano regionale dei trasporti individuando i bacini di traffico e determinando le aree comprensoriali entro le quali si deve svolgere il servizio pubblico di autoveicoli di piazza per il trasporto di persone ad integrazione di quello svolto dalle pubbliche aziende di trasporto.

Ai fini della presente legge il servizio pubblico di trasporto di persone con motoscafi è parificato a quello degli autoveicoli di piazza per il trasporto di persone.

**Art. 2.**

E facoltà dei Comuni, anche in attesa dell'approvazione del piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 1 della presente legge, di istituire un servizio pubblico di autoveicoli di piazza per il trasporto di persone,

determinando il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da destinare a tale servizio.

Gli autoveicoli destinati a tale servizio devono essere muniti di targa con la scritta « TAXI » e di tassametro collocato in posizione da consentire all'utente l'agevole lettura della registrazione.

I Comuni minori possono autorizzare forme diverse di servizio pubblico per il trasporto di persone.

#### Art. 3.

I Comuni, in conseguenza della istituzione del servizio pubblico di cui al precedente articolo 2, devono emanare, sentito il parere delle organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria, il regolamento che ne disciplina l'attuazione.

Il regolamento non può imporre nuovi accertamenti sulla idoneità dei conducenti ovvero subordinare la circolazione degli autoveicoli a verifiche di carattere tecnico.

Il regolamento potrà dettare norme per sopperire a deficienze del servizio pubblico di trasporto di persone, dovute ad assenze dei concessionari a causa di malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e ferie.

#### Art. 4.

Le norme degli articoli 105 e 113 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, in contrasto con la presente legge sono abrogate.

#### Art. 5.

Per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto di persone con autoveicoli di piazza il Comune rilascia la concessione nei limiti stabiliti dagli articoli 2 e 3 della presente legge a chi, munito di idonea patente di guida, ne faccia domanda.

La concessione è personale e a termine e dispiega i suoi effetti dal momento in cui l'autoveicolo autorizzato viene munito della targa comunale di servizio pubblico.

## Art. 6.

L'articolo 121 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applica al concessionario del servizio pubblico di trasporto di persone, già indicato come conduttore di autoveicoli di piazza.

## Art. 7.

Ai concessionari di cui all'articolo 5 sono rimborsate le imposte sui carburanti ad uso trazione da parte del Ministero delle finanze, nella quantità fissata dalle disposizioni vigenti per la benzina ed in quantità equivalenti per gli altri tipi di carburante.

## Art. 8.

Ai fini di assicurare ai concessionari di cui al precedente articolo 5 una indennità di fine lavoro per limite di età, è istituito un fondo speciale presso l'INPS.

A tale fondo è assicurata una dotazione iniziale di 1.500 milioni da prelevarsi sul gettito dell'imposta sui carburanti.

Annualmente, sulla base degli elenchi forniti dai Comuni che hanno istituito il servizio di cui all'articolo 2 della presente legge, il fondo sarà alimentato di lire 150 mila per ogni concessionario da ripartirsi per un terzo a carico dell'interessato e per due terzi a carico dello Stato mediante prelevamento dal gettito dell'imposta sui carburanti.

Il Ministro del lavoro, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una commissione composta da 10 deputati e 10 senatori, emanerà il decreto per la gestione del fondo e le norme per disciplinare la corresponsione della indennità di cui al primo comma del presente articolo.

## Art. 9.

I Comuni, al fine di assicurare una sempre maggiore efficienza al servizio pubblico di autoveicoli di piazza per il trasporto di persone attraverso la introduzione di miglioramenti o di particolari innovazioni (chiamata

via radio, eccetera), sono autorizzati a destinare adeguati contributi alle forme associative create in base alla norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, tra i concessionari di cui all'articolo 5 della presente legge, che intendono promuovere tali innovazioni o miglioramenti.

I concessionari che fanno parte delle forme associative di cui al precedente comma conferiscono alle medesime anche la concessione.

#### Art. 10.

I Comuni che hanno già istituito il servizio pubblico di autoveicoli di piazza per il trasporto di persone devono adeguare le norme regolamentari alla presente legge entro 36 mesi dalla sua entrata in vigore.

In casi particolari, autorizzati dalla Regione su richiesta del Comune interessato, il termine per l'adeguamento può essere portato a 48 mesi.

Durante l'intero periodo transitorio il fondo speciale per la indennità di fine lavoro potrà effettuare erogazioni ai concessionari di cui all'articolo 5 della presente legge, soltanto quando risulti da dichiarazione del sindaco che l'avente diritto ha personalmente esercitato l'attività di autista di piazza per il servizio pubblico di trasporto di persone e che lo stesso non è più titolare della concessione per avvenuta scadenza del termine o si tratti di vedova od orfano di autisti di piazza ai quali è stato trasferito dal comune il titolo per l'esercizio dell'attività.